

Causa C-677/23

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

14 novembre 2023

Giudice del rinvio:

Krajský súd v Prešove (Repubblica slovacca)

Data della decisione di rinvio:

12 ottobre 2023

Appellanti:

A.B.

F. B.

Appellata:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

DOCUMENTO DI LAVORO

Oggetto della controversia

Ricorso in appello avverso una sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento dell'assenza di obbligazione di interessi e spese per un credito, alla ripetizione dell'indebito e all'accertamento del carattere abusivo di clausole contrattuali.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede l'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 in relazione all'obbligo di definire la durata del contratto di credito in modo chiaro e conciso, e pone la questione se l'indicazione della durata del contratto nel contratto di credito stesso definisca il periodo di tempo «durante l'operazione commerciale» ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29. Esso chiede inoltre l'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48 per quanto riguarda l'obbligo di indicare nel contratto di credito, in modo chiaro e conciso, tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Questioni pregiudiziali

A.1 Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), debba essere interpretato nel senso che l'indicazione in modo chiaro e conciso, in una clausola contrattuale, della durata del contratto di credito

- richiede una definizione esplicita del periodo di durata del contratto di credito, come l'indicazione della data di stipula e della data di cessazione del contratto (dal ... al ...), se del caso mediante termini di calendario, come i mesi o gli anni (ad esempio, per la durata di anno), oppure
- se sia sufficiente che il consumatore calcoli da sé la durata del contratto o la deduca in altro modo dalle clausole contrattuali, ad esempio dal numero di rate mensili o dal momento del rimborso completo del credito.

A.2 Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso che l'indicazione della durata del contratto nel contratto di credito stesso definisce il periodo «durante l'operazione commerciale» ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

B Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2008/48, nella parte «in modo chiaro e conciso» e «tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso», debba essere interpretato nel senso che

- le ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) devono essere esplicitamente indicate nel contratto come ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG, o
- se il consumatore debba identificare da sé le ipotesi pertinenti per il calcolo del TAEG nelle clausole contrattuali.

Disposizioni del diritto dell'Unione invocate dal giudice del rinvio

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66) (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»): articolo 5, paragrafo 1, lettera g), articolo 6, paragrafo 1, lettera f), articolo 10, paragrafo 2, lettere c), d), f), g) e h), articolo 10, paragrafo 5, lettera f), articolo 19, paragrafo 5, nonché allegato III, punto 3.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22) (in prosieguo: la «direttiva 2005/29»): articolo 3, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1.

Disposizioni nazionali fatte valere

Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebitel'ských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebitel'ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Legge n. 129/2010 relativa ai crediti al consumo e ad altri crediti e prestiti concessi ai consumatori e che modifica e integra alcune altre leggi; in prosieguo: la «legge n. 129/2010»): articolo 9, paragrafo 2, e articolo 11, paragrafo 1

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della legge n. 129/2010, «il contratto di credito al consumo, oltre ai requisiti generali previsti dall'Občiansky zákonník [codice civile], deve contenere i seguenti elementi:

(...)

f) la durata del contratto di credito e la scadenza dell'ultima rata del credito al consumo;

g) l'importo totale e la valuta specifica del credito al consumo e le condizioni di prelievo;

(...)

i) il tasso d'interesse sul credito al consumo, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione, l'indice o il tasso di riferimento a cui il tasso d'interesse sul credito al consumo è collegato, nonché i periodi, le condizioni e le procedure di modifica del tasso debitore; qualora si applichino tassi d'interesse sul credito al consumo diversi in circostanze diverse, tali informazioni vengono fornite in merito a tutti i tassi d'interesse sul credito al consumo applicabili;

j) il tasso annuo effettivo globale e l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, calcolati in base ai dati attuali al momento della conclusione del contratto di credito al consumo; devono essere indicate tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo di tale tasso;

k) l'importo, il numero e la periodicità delle rate di rimborso del capitale, degli interessi e altri oneri e, se del caso, l'ordine d'imputazione dei pagamenti ai vari saldi restanti dovuti ai diversi tassi d'interesse sul credito al consumo ai fini del rimborso;

l) (...)

m) un prospetto riepilogativo dei termini e delle condizioni di pagamento delle spese ricorrenti e non ricorrenti correlate, se il pagamento riguarda spese e interessi senza ammortamento del capitale;

n) se del caso, le spese di gestione di uno o più conti su cui sono registrati le operazioni di pagamento e i prelievi, se l'apertura del conto è obbligatoria, le spese relative all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permette di effettuare pagamenti e prelievi, eventuali altre spese derivanti dal contratto di credito, nonché le condizioni alle quali tali spese possono essere modificate;

(...)

r) l'importo dei diritti notarili a carico del consumatore, se noti al creditore.

(...)».

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della medesima legge, «il credito al consumo concesso è considerato esente da interessi e spese se

(...)

b) il contratto di credito al consumo non contiene gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) a k), r) e y),

(...)).».

Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník (Legge n. 40/1964, codice civile; in prosieguo: il «codice civile»): articolo 122, paragrafi 1 e 2

Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, del codice civile, «il termine a giorni inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo il fatto determinante la decorrenza. Per la metà del mese si intendono quindici giorni».

Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del codice civile, «l'ultimo giorno dei termini fissati a settimane, a mesi o ad anni cade nel giorno che, per la denominazione o il numero, coincide con il giorno in cui si verifica il fatto dal quale inizia a decorrere il termine. In mancanza di tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di tale mese».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 Nel caso di specie, i ricorrenti hanno stipulato un contratto di credito al consumo, con la banca convenuta, il 29 ottobre 2014, e lo stesso giorno l'importo stipulato è stato accreditato sul loro conto corrente. Il contratto di credito è stato concluso a tempo determinato e i ricorrenti si sono impegnati a rimborsare il credito in 108 rate mensili di EUR 54,20. La rata mensile doveva essere sempre rimborsata entro il 20° giorno del mese. La prima rata era dovuta il 20 dicembre 2014, mentre la scadenza dell'ultima rata del credito era convenuta per il 20 novembre 2023. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è stato fissato al 17,93% e l'importo totale da rimborsare era pari a EUR 5 858,98.
- 2 L'articolo del contratto di credito al consumo intitolato «Ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG» era così formulato: «Il credito è stato concesso immediatamente, nella sua interezza; il debitore adempirà ai suoi obblighi alle condizioni ed entro i termini specificati nel contratto di credito; il tasso d'interesse è valido fino alla cessazione del rapporto di credito». L'articolo 12 della parte III del contratto stabiliva che «il contratto [era] concluso (...) a tempo determinato fino alla completa liquidazione di tutti i rapporti sorti in relazione al credito».
- 3 I ricorrenti hanno impugnato il contratto di credito dinanzi all'Okresný súd Prešov (Tribunale distrettuale di Prešov, Slovacchia), sostenendo che esso violava i loro diritti di consumatore non riportando le informazioni sulla durata del contratto e sulle ipotesi per il calcolo del TAEG.
- 4 Il giudice di primo grado ha respinto la domanda con la motivazione che era sufficiente che la durata del contratto potesse essere desunta dalle clausole del contratto di credito e, in particolare, dal numero di rate mensili e dalle date di scadenza della prima e dell'ultima rata.

- 5 I ricorrenti hanno presentato ricorso in appello avverso tale sentenza dinanzi al Krajský súd v Prešove (Corte regionale di Prešov, Slovacchia), giudice nazionale che ha adito la Corte in via pregiudiziale (in prosieguo: il «giudice del rinvio»).

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 6 I ricorrenti sostengono che il contratto di credito al consumo viola sotto diversi aspetti i loro diritti di consumatore; a loro dire, il contratto non contiene l'informazione sulla durata del contratto ed è omessa anche l'informazione sulle ipotesi per il calcolo del TAEG. Se le loro allegazioni risultassero fondate, i ricorrenti potrebbero ottenere che, per la violazione dei loro diritti come consumatori, la banca sia sanzionata con la perdita del diritto agli interessi.
- 7 I ricorrenti considerano che la parte del contratto in cui è indicato che «il contratto è concluso a tempo determinato fino alla completa liquidazione di tutti i rapporti sorti in relazione al credito» non sia chiara e che non sia sufficiente come informazione obbligatoria sulla durata del contratto di credito. Essi insistono sul fatto che l'informazione sulla durata del contratto deve essere formulata in modo chiaro nel contratto di credito, senza che il consumatore debba ricavare lui stesso tale informazione deducendola da altre informazioni contrattuali.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

Motivazione della prima questione pregiudiziale

- 8 Il giudice del rinvio osserva, anzitutto, che la Corte di giustizia ha già fornito, nella causa C-42/15, un'interpretazione in merito alla chiarezza e alla precisione delle informazioni obbligatorie in un contratto di credito al consumo, e più esattamente in merito all'informazione sull'importo, sul numero e sulla periodicità dei pagamenti di rimborso del credito. In tale sentenza [del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C-42/15, EU:C:2016:842, punto 50], la Corte ha affermato che non è necessario che il contratto di credito indichi ogni singola scadenza delle rate, sempreché «le condizioni del contratto di cui trattasi consentano [al] consumatore di individuare senza difficoltà e con certezza le date di tali rate».
- 9 Orbene, il giudice del rinvio ritiene che non sia possibile individuare senza difficoltà l'informazione sulla durata del contratto da altre clausole contrattuali, come quelle relative alle rate, o sulla base del rimborso integrale di tutti i debiti.
- 10 A suo avviso, la scadenza della prima e dell'ultima rata può non corrispondere sempre alla durata effettiva del contratto; ciò segnatamente perché l'oggetto del contratto di credito è la prestazione di un servizio che, a differenza dell'acquisto di un bene, è fornito nell'arco di un determinato periodo, e il consumatore ha diritto a beneficiare di tale servizio creditizio per tutta la durata della prestazione.

- 11 Sebbene, secondo il giudice di primo grado, la durata del contratto possa risultare anche da un contratto concluso per un periodo di tempo determinato fino alla completa liquidazione di tutti i rapporti derivanti dal credito o ad esso collegati, il giudice del rinvio considera che, siccome la direttiva richiede di definire la durata del contratto in modo chiaro e conciso, sia molto difficile stabilire i limiti temporali precisi del servizio di credito nonché, implicitamente, la sua durata e, correlativamente a quest'ultima, l'esatto momento della completa liquidazione di tutte le obbligazioni. Benché il contratto di credito sia concluso a tempo determinato, la durata di un contratto fino alla completa liquidazione di tutte le obbligazioni è incerta.
- 12 Al riguardo, il giudice del rinvio fa riferimento al quadro normativo dell'Unione europea relativo alla nozione di «durata del contratto di credito». A suo avviso, è evidente che la direttiva 2008/48 attribuisce un'importanza istituzionale alla durata del contratto, il che rafforza la conclusione che non è sufficiente che i consumatori possano calcolare o desumere tale durata. Si può ritenere che, se il consumatore deve calcolare (dalle rate) o desumere (dal rimborso definitivo del credito) la durata del contratto di credito, un tale calcolo o una tale stima della durata del contratto non soddisfino il requisito di chiarezza e concisione, quale sancito all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48.
- 13 Il diritto slovacco prevede, all'articolo 122 del codice civile, anche il computo dei termini a mesi e ad anni, di modo che la determinazione della durata del contratto in mesi o in anni potrebbe, secondo il giudice del rinvio, corrispondere a una definizione esplicita della durata del contratto di credito e soddisfare così il requisito di chiarezza e di concisione della direttiva 2008/48.
- 14 Il giudice del rinvio ritiene altresì che una precisa limitazione della durata di un contratto di credito sia rilevante per i consumatori non solo ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti durante il contratto, ma anche al fine di accertare quando ci si trovi prima, durante o dopo un'operazione commerciale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.
- 15 Il giudice del rinvio ravvisa un collegamento tra la direttiva 2005/29, la direttiva 2008/48 e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (v. sentenza della Corte del 15 marzo 2012, Pereničová e Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144). Sebbene il giudice del rinvio non chieda l'interpretazione della direttiva 93/13, non si può escludere che, in particolare, per il requisito della determinatezza delle clausole contrattuali, occorra conseguire gli obiettivi di quest'ultima (v. sentenza della Corte del 20 settembre 2017, Andriuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703). Il procedimento verte altresì sulla valutazione del se le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG siano adeguate e, per questo, il giudice del rinvio intende affrontare anche l'istituto della pratica commerciale sleale; si pone così la questione se il periodo successivo alla fine dell'erogazione del servizio, che potrebbe coincidere con il periodo successivo alla durata del contratto, corrisponda al periodo successivo

all'operazione commerciale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29.

Motivazione della seconda questione pregiudiziale

- 16 Dal tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48 risulta chiaro che quest'ultima impone che il contratto di credito contenga le ipotesi per il calcolo del TAEG [lettera g)], sebbene lo stesso articolo 10, paragrafo 2, richieda le singole ipotesi anche separatamente, ad esempio l'importo del credito [lettera d)], l'importo, il numero e la periodicità dei pagamenti [lettera h)], le spese [lettera k)]. A tal riguardo, si pone la questione del motivo per cui la direttiva 2008/48 esige, oltre al TAEG, l'indicazione di tutte le ipotesi per il calcolo del TAEG quando tutte le ipotesi necessarie per il calcolo del TAEG sono già richieste separatamente come elementi obbligatori del contratto di credito.
- 17 Il giudice del rinvio ritiene che l'indicazione delle ipotesi per il calcolo del TAEG si imponga in ragione dell'esigenza di trasparenza dell'informazione sul TAEG e, se del caso, della verifica della sua correttezza. Tale tesi è corroborata dall'incipit dell'articolo 10, paragrafo 2, dove è richiesto che tali ipotesi siano indicate «in modo chiaro [e conciso]». Il giudice del rinvio considera che il consumatore medio non è in grado di individuare tutte le ipotesi per il calcolo del TAEG da un contratto che conta un gran numero di pagine. Nel caso di specie, il contratto e le informazioni europee di base sul credito sono di 10 pagine.
- 18 Se le singole voci del TAEG fossero indicate nel contratto di credito come ipotesi per il calcolo del TAEG, il consumatore potrebbe decisamente orientarsi meglio. Ciò è particolarmente evidente nel caso delle spese di gestione del conto di credito [articolo 10, paragrafo 2, lettera k), della direttiva 2008/48], quando il creditore non computa tale spesa nel calcolo del TAEG ritenendo che essa sia stata concordata su base volontaria, mentre in realtà non è stata concordata su base volontaria con il consumatore e dal testo del contratto non risulta se tale spesa sia stata inclusa o meno nel calcolo del TAEG. L'obbligo di indicare tale spesa con la denominazione «ipotesi per il calcolo del TAEG» preciserebbe se il creditore abbia incluso tale spesa nel calcolo.
- 19 Il giudice del rinvio ritiene che la direttiva imponga non solo l'indicazione delle ipotesi per il calcolo del TAEG, ma anche che l'indicazione sia chiara e concisa. Tale requisito è soddisfatto se le ipotesi sono indicate in forma sintetica, altrimenti il requisito di chiarezza e di concisione perde di significato, poiché già la formula di cui all'allegato I, punto 1, della direttiva 2008/48 non è di per sé semplice e, se le singole ipotesi per il calcolo del TAEG devono essere individuate nel contratto dallo stesso consumatore, una tale costruzione (la formula più la necessità di ricercare in un contratto di grosso volume) non appare chiara e concisa.
- 20 Il giudice del rinvio considera che le ipotesi per il calcolo del TAEG sono menzionate ripetutamente nella direttiva 2008/48 come istituto [articolo 5, paragrafo 1, lettera g), articolo 6, paragrafo 1, lettera f), articolo 10, paragrafo 5,

lettera f), articolo 19, paragrafo 5, allegato III, punto 3], il che denota la loro importanza e spiega implicitamente la necessità che siano indicate sinteticamente tutte.

DOCUMENTO DI LAVORO